

Novità legislative e di prassi anno 2017 in materia di Iva

*Il punto su split payment,
regime delle detrazioni,
reverse charge*

A cura del Dott. Massimo Sirri

Bologna, 10 ottobre 2017

STUDIO
SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA
& ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Argomenti

- ✓ Le novità del D.L. n. 50/2017: split payment, detrazioni Iva e compensazioni
- ✓ La comunicazione delle lettere d'intento, gli esportatori abituali e il plafond
- ✓ L'errata applicazione del *reverse charge*
- ✓ Le nuove comunicazioni Iva

*Le novità del D.L. n. 50/2017:
split payment, detrazioni Iva
e compensazioni*

Split payment (art. 1)

A partire dal 1° luglio 2017 (data emissione fattura),
temporaneamente, **sino al 30 giugno 2020**,
viene **ampliato** il novero dei **soggetti** nei confronti dei quali occorre **applicare**
il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (**split payment**, art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72),
ricomprendendo anche:

**A**

Società controllate ex art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c.
(rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
e possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria), **direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri**

B

Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.,
direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni

SEGUE..

Split payment (art. 1)

C

Società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera D), ovvero **fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment**

Tra le società controllate di cui alle lettere a), b) e c) sono comprese le società sottoposte a controllo congiunto (art. 5-ter, comma 5, D.M. 23 gennaio 2015, introdotto dal D.M. 27 giugno 2017), con le precisazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze in data 14 luglio 2017

D

Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con Decreto potrà essere individuato un riferimento alternativo)

Inoltre rientrano nella disciplina **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** (non in reverse charge) **“effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche** come definite dall'art. 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009 n. 196”

Split payment (art. 1)

Un'altra novità importante riguarda l'**eliminazione** della norma secondo la quale lo **split payment non si applica** nel caso in cui le prestazioni di servizi rese siano assoggettate a **ritenute alla fonte a titolo di imposta** sul reddito



Di conseguenza, a seguito dell'emanazione della Manovra correttiva, **a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche i professionisti, gli agenti e rappresentanti di commercio, etc., saranno tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment**

Split payment (art. 1)

In base ai principi generali, **lo split payment non trova applicazione** per le **operazioni** per le quali l'**imposta non si applica o non è dovuta**



Sono pertanto **escluse dallo split payment**:

- ✓ le **operazioni in reverse charge** interno/esterno (ivi compresi gli acquisti intracomunitari);
- ✓ le **operazioni non imponibili o esenti**;
- ✓ le **operazioni in regime speciale** (editoria, margine, ADV, regime agricolo, ASD);
- ✓ le **operazioni certificate** mediante rilascio di **scontrino/ricevuta**.

! Dovrebbero inoltre essere escluse le operazioni per le quali non è eseguito il pagamento al fornitore (es.: servizi di riscossione entrate; Circolare n. 15/E del 2015)

Per la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, è esclusa dal meccanismo la rivalsa dell'Iva accertata (art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972)

Split payment (art. 1)

Per facilitare l'identificazione dei soggetti assoggettati al meccanismo dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2017, **cedenti e prestatori**, **possono richiedere** ai loro **cessionari o committenti** il rilascio (obbligatorio) di un **documento che attesti la loro riconducibilità** ai soggetti cui si applicano le disposizioni dettate dall'**art. 17-ter del Decreto IVA**



In data 28/06/2017 il Ministero delle Finanze ha pubblicato **5 elenchi** in cui sono individuati i **soggetti destinatari degli obblighi** di cui all'art. 1 del D.L. n. 50/2017. Sono previste **segnalazioni** al Dipartimento delle Finanze per **mancate o errate inclusioni entro il 06/07/2017**, con conseguente rettifica degli elenchi pubblicati. Le rettifiche, con eliminazione dell'elenco delle PA, sono proseguite anche successivamente.

Si precisa che sono esclusi dall'applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico 

Split payment (art. 1)

Con il D.M. 13 luglio 2017, recante ulteriori modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 (a sua volta modificato dal D.M. 27 giugno 2017),
gli elenchi dei destinatari dello split payment si sono ridotti a 4

Per le P.A., ora
(ossia per le fatture per le quali l'esigibilità opera a partire dal 25 luglio 2017),
si fa riferimento
alle **amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica**,
quindi ai soggetti di cui all'elenco P.A. contenute
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it),
esclusi i "Gestori di pubblici servizi"
(a meno che non si tratti di società controllate da P.A.),
comprese le aziende speciali

Split payment (art. 1)

I **nuovi 4 elenchi** sono relativi alle:

1. **società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Ministeri e società controllate da queste ultime;**
2. **società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Ministeri e società controllate da queste ultime;**
3. **società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime;**
4. **elenco società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.**

Split payment (art. 1)

Con l'intento di mitigare il danno finanziario derivante dal mancato incasso dell'IVA connesso all'applicazione del meccanismo dello split payment, a partire dal 1° gennaio 2018, per i soggetti interessati da tali disposizioni, i rimborsi in conto fiscale avverranno in via prioritaria (nel rispetto del presupposto dell'aliquota media), nei limiti dell'Iva applicata in forza del meccanismo.



Per tali soggetti, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si demanda l'attuazione di tali disposizioni a un **decreto del MEF** da emanare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (Legge 21 giugno 2017, n. 96 in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, in vigore dal 24 giugno).
La riduzione dei tempi del rimborso è stimabile in 20/25 gg.

Split payment (art. 1)

Il meccanismo di funzionamento dello **split payment** è disciplinato dal **D.M. 27 giugno 2017** (pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017), il quale modifica il precedente **D.M. 23 gennaio 2015** emanato in occasione dell'introduzione del regime per le operazioni nei confronti della P.A.. Ulteriori modifiche sono state apportate dal **D.M. 13 luglio 2017**.

Per le operazioni che ricadono nello split payment, i **fornitori** (anche se sono a loro volta destinatari – come clienti – del meccanismo e anche se si tratta di soggetti non residenti, purchè siano debitori dell'imposta in Italia) emettono **fattura riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”** e l'eventuale riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (la mancata annotazione è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro, ex art. 9, D.Lgs. n. 471/1997)

Indicano l'imposta in fattura, ma non ne effettuano il versamento

L'IVA è versata dalle P.A. e dalle società controllate (cui è stato esteso il regime) cessionarie/committenti “con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile”

Split payment (art. 1)

L'imposta diviene **esigibile al momento del pagamento o**, in alternativa, al momento di **ricezione della fattura o** a quello della sua **registrazione**

P.A.

**che NON agiscono
nell'esercizio di attività commerciali**

**che agiscono
nell'esercizio di attività commerciali
+ Società controllate
(nuove destinatarie dello split payment)**



**Versamento dell'IVA secondo le regole
dell'art. 4 del D.M. 23 gennaio 2015
(cumulativo, giornaliero, per singola
fattura, in base all'esigibilità,
entro il 16 del mese successivo)**



**Versamento dell'IVA con F24
entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile,
con apposito codice tributo
e senza compensazione**

Split payment (art. 1)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015 (come modificato dal D.M. del 27 giugno 2017), le P.A. esercenti attività commerciali e società controllate possono **annotare**, in alternativa, **le fatture ricevute in split payment nei registri IVA vendite entro il 15 del mese successivo** a quello in cui l'**imposta** è divenuta **esigibile** con riferimento al mese precedente.

E' dunque possibile la compensazione con la detrazione dell'imposta (se spettante).

Split payment (art. 1)

SOCIETÀ CONTROLLATE E QUOTATE

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE

(fatture emesse dall'1/07 al 31/12/2017)

Le società controllate e quotate sono quelle risultanti nell'elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia (aggiornamenti del 14 luglio, 26 luglio, 4 agosto e 14 settembre 2017)

SUCCESSIVAMENTE

(fatture emesse dall'1/01/2018)

Le società controllate e quotate sono quelle che risulteranno alla data del 30/09 nell'apposito elenco che il dipartimento delle Finanze pubblicherà entro il 20 ottobre di ogni anno (l'elenco definitivo è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre con effetto dall'anno successivo)

Split payment (art. 1)**MODIFICHE IN CORSO D'ANNO**

Se una società diviene soggetta allo split payment
(perché diviene controllata o inclusa nel FTSE MIB)

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

DOPO IL 30 SETTEMBRE

Il regime opera per le fatture emesse
dal 1° gennaio
dell'anno successivo

Il regime opera per le fatture emesse
dal 1° gennaio
del secondo anno successivo

Split payment (art. 1)**MODIFICHE IN CORSO D'ANNO**

Se una società non presenta più i requisiti per l'applicazione dello split payment
(perché cessa il controllo o è esclusa dal FTSE MIB)

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

DOPO IL 30 SETTEMBRE

**Il regime cessa per le fatture emesse
dal 1° gennaio
dell'anno successivo**

**Il regime cessa per le fatture emesse
dal 1° gennaio
del secondo anno successivo**

Split payment (art. 1)

Periodo transitorio

Le P.A. assoggettate all'obbligo dello **split payment** per effetto del D.L. n. 50/2017, **fino al 31 ottobre 2017 accantonano le somme da versare** per effetto del regime.
Il versamento va eseguito **entro il 16 novembre 2017**

Le **società controllate e quotate** possono **annotare le fatture**, per le quali l'**IVA** diviene **esigibile dall'1/07 al 30/11/2017**, **entro il 18 dicembre 2017**, effettuando il **versamento entro la medesima data**

Acconto di dicembre

Le **P.A.** e le **società controllate e quotate** di cui al nuovo comma 01 dell'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015, **tengono conto**, nella determinazione dell'**acconto di dicembre** eseguito su "**base storica**" (versamento effettuato nell'anno precedente), **dell'imposta divenuta esigibile a novembre 2017 o nell'ultimo trimestre 2017**

Estensione solidarietà passiva Iva (art. 1)

Con l'aggiunta del comma 4-quinquies viene **estesa** la c.d. **“solidarietà passiva” nel pagamento dell'IVA** (non delle sanzioni) di cui all'art. 60-bis, DPR n 633/72, **al settore dei combustibili per autotrazione**



La norma dispone, testualmente, che **“in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”**.

Ciò **vale solo per** i cessionari che sono soggetti agli adempimenti IVA e, quindi, in definitiva, per i soli **soggetti passivi d'imposta**.

La solidarietà non opera se il cessionario dimostra, con mezzi documentali, che il prezzo inferiore al valore normale comunque non dipende dal mancato versamento dell'IVA. Potrebbe trattarsi di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di fattispecie riconducibili a specifiche disposizioni di legge.

Iva su prestazioni di trasporto (art. 1)

In base alla norma interpretativa secondo la quale alle prestazioni identificate quali accessorie a fini IVA si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale alle condizioni di legge (art. 12, D.P.R. n. 633/1972), le **prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri** sono **qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone**, e, pertanto, sono **assoggettate ad IVA** nei modi seguenti:

Aliquota IVA ridotta del 5%
se riguardano prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (n. 1-ter, Tabella A, parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972)

Aliquota IVA ridotta del 10%
se riguardano prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (n. 127-novies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972)

Esenti da imposta fino al 31/12/2016
se riguardano prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (art. 10, comma 1, n. 14, D.P.R. n. 633/1972)

Detrazione Iva (art. 2)

A seguito della riformulazione dell'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ad opera della Manovra correttiva 2017,

il **diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati (ma potrebbe aggiungersi: «e di quella relativa alle note di variazione in diminuzione»)** sorge **nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** e può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione** relativa all'**anno in cui il diritto** alla detrazione è sorto ed **alle condizioni esistenti** al momento della **nascita del diritto medesimo**



Gli effetti della novità in esame **decorrono dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**, risultando quindi ancora ammesso il recupero dell'imposta secondo le vecchie regole per le fatture/bollette ricevute (e non registrate) negli anni precedenti, per le quali il diritto alla detrazione non sia ancora stato esercitato alla data di entrata in vigore delle modifiche

Detrazione Iva (art. 2)

Viene **“aggiornato”**
anche il **termine di annotazione** delle **fatture d’acquisto/bollette doganali emesse** a partire **dall’1/01/2017**
previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72



In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere **annotati**
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è **detratta la relativa imposta**
e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale**
relativa all’**anno di ricezione** della **fattura/bolletta doganale**
e con riferimento al **medesimo anno**

Compensazioni (art. 3)

La Manovra correttiva riduce, con decorrenza **dal 24 aprile scorso, da 15.000 a 5.000 euro** il **limite** dei **crediti** (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) al di sopra del quale, per l'utilizzo degli stessi in **compensazione orizzontale nel Mod. F24**, è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione (ovvero, dal secondo trimestre 2017, sull'istanza di rimborso infrannuale IVA) del **visto di conformità** (o, in alternativa, la firma del soggetto incaricato della revisione legale) da parte dei soggetti abilitati

Resta fermo che il visto è preventivo con riferimento all'IVA mentre non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito relativo alle imposte dirette !

L'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui, di conseguenza, **grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione sia il credito annuale che quello infrannuale (da Modello IVA TR).**

Per le "start-up innovative" permane la soglia dei 50.000 euro.

Le novità del D.L. n. 50/2017

Compensazioni (art. 3)

La risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 ha fornito importanti precisazioni sulle compensazioni dei crediti Iva da modello TR (oltre che sull'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti, iscritti agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, dipendenti di società di servizi)

LIMITE DEI 5.000 EURO

L'**obbligo del visto** sussiste anche quando alla richiesta **non segue** alcun utilizzo in **compensazione** del credito Iva

È possibile presentare un modello **Iva TR «integrativo»** con il visto di conformità barrando la casella «modifica istanza precedente», qualora il precedente modello ne fosse privo, se si decide di compensare l'intero credito Iva indicato per un ammontare superiore a 5.000,00 euro

Nel calcolo del limite dei 5.000,00 euro annui, si deve tenere conto dei **crediti infrannuali chiesti in compensazione** nei trimestri precedenti. L'importo indicato nel modello Iva TR relativo al 1° trimestre 2017, quindi, rileva ai fini del calcolo della soglia anche se non effettivamente utilizzato in compensazione

Compensazioni (art. 3)

Nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni

È inoltre vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme dovute o iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati

Compensazioni (art. 3)

Inoltre, è confermato
l'**obbligo di utilizzo
dei servizi telematici**
messi a disposizione
dall'Agenzia delle Entrate
**per i soggetti IVA
che intendono effettuare
la compensazione orizzontale
per:**

**il credito IVA annuale
o relativo a periodi inferiori all'anno**
(viene eliminato il precedente limite di esenzione
sino a 5.000 euro annui)

**i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle
imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi**



**Il Mod. F24 verrà scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione
sia superiore al limite massimo** fissato dalla norma

Compensazioni (art. 3)

Per un'analisi dei **codici tributo** interessati
cfr. **Risoluzione 09/06/2017 n. 68/E**

In presenza di **visto di conformità**,
l'utilizzo in **compensazione** del **credito IVA annuale/trimestrale**
può essere effettuato **a partire dal decimo giorno successivo**
alla **presentazione della dichiarazione/istanza**
(in precedenza giorno 16 del mese successivo)

La Risoluzione 04/05/2017 n. 57/E ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano in relazione ai "comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore" (24 aprile 2017), permanendo i vecchi vincoli con riguardo alle dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017

*La comunicazione
delle lettere d'intento,
gli esportatori abituali e il plafond*

La comunicazione delle lettere d'intento

Gli obblighi dell'esportatore abituale

Il nuovo modello di dichiarazione d'intento approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02.12.2016

Nel riquadro del frontespizio riguardante la dichiarazione, nel nuovo modello sono previsti solo due campi e non più tre, come nel modello ad oggi ancora temporaneamente in vigore

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare: **ACQUISTI** o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare:

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro	1
operazioni fino a concorrenza di euro	2

Il dichiarante compila:

- il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Gli obblighi dell'esportatore abituale

Il nuovo modello di dichiarazione d'intento approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02.12.2016

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare: ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare:

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

Da utilizzare dal
1 marzo 2017

Art. 5,
Provvedimento
direttoriale
del 2 dicembre 2016

Da utilizzare fino al
28 febbraio 2017

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare: ACQUISTI o

IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare:

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

~~operazioni, comprese nel periodo da al~~

Chiarimenti in materia
sono stati forniti con
la risoluzione n. 120/E
del 22 dicembre 2016,
con la Nota dell'Agenzia
n. 27195 del 7 febbraio 2017 e
con la risoluzione
n. 35/E del 20 marzo 2017

La comunicazione delle lettere d'intento

Gli obblighi dell'esportatore abituale

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia **acquistare senza applicazione dell'Iva** per un **importo superiore** a quello **inserito nella dichiarazione d'intento** presentata, è **tenuto** a produrre una **nuova dichiarazione**, indicando l'ulteriore **ammontare fino a concorrenza del quale** si intende **continuare ad utilizzare** la facoltà di effettuare acquisti senza imposta (risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016)

**Risoluzione n. 120
del 22 dicembre 2016
e risposta n. 27195
del 7 febbraio 2017**

**Provvedimento
2 dicembre 2016**

È possibile presentare una **lettera d'intento «integrativa»** di una dichiarazione precedentemente rilasciata *«prima di effettuare l'operazione»*.
La nuova lettera d'intento **«sostituisce la dichiarazione integrata»**

La comunicazione delle lettere d'intento

Gli obblighi dell'esportatore abituale

**Assonime,
Circolare n. 5/2017**

Nella Circolare n. 41/E del 26 settembre 2015,
è stato precisato che **non** occorre l'**invio di una nuova dichiarazione** d'intento
– né al fornitore, né all'Amministrazione finanziaria –
se **s'intende ridurre il plafond** già comunicato **oppure revocare la dichiarazione** già inviata.

Tale **comunicazione** è effettuabile **in forma libera**,
purchè – si ritiene – con mezzi idonei a provarne l'invio e la ricezione

**Cassazione,
sentenza n. 5174
del 28 febbraio 2017**

Secondo i giudici, qualora **la lettera d'intento sia revocata**,
«l'effetto esonerativo **cessa immediatamente** – o quantomeno
dal momento in cui essa è portata a conoscenza –»

e la fattura emessa successivamente (in via differita),
ancorchè relativa a consegne di beni effettuate nella vigenza della lettera d'intento
(ossia prima della revoca), deve tenerne conto,
«*restando l'intera operazione soggetta al regime ordinario*»



ATTENZIONE a una revoca intervenuta tra emissione della fattura in acconto e fattura a saldo

Esportatori abituali e plafond

Lo splafonamento e la regolarizzazione

SPLAFONAMENTO

Lo splafonamento

se il contribuente **utilizza il plafond oltre il limite consentito**,
è possibile procedere alla regolarizzazione della violazione
secondo **tre** diverse metodologie

Primo metodo:
con **EMISSIONE DI AUTOFATTURA**

Secondo metodo:
nella **LIQUIDAZIONE PERIODICA**

Terzo metodo:
INTERVENTO DEL FORNITORE

Le diverse modalità di regolarizzazione sono illustrate
nelle **circolari n. 98/E del 17 maggio 2000** e **n. 50/E del 12 giugno 2002**

Apertura per lo splafonamento conseguente
all'emissione di note d'accredito
(Cassazione n. 15059 del 2 luglio 2014)

Regolarizzazione con emissione di autofattura

L'esportatore abituale emette **AUTOFATTURA** in duplice esemplare indicando: ..

- ✓ i dati di ciascun fornitore,
- ✓ il numero di protocollo delle fatture ricevute,
- ✓ l'ammontare eccedente il *plafond* disponibile,
- ✓ l'imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle singole fatture.

1° passo

VERSAMENTO di imposta, interessi e sanzioni ridotte (Mod. F24), indicando come codice tributo, quello in cui è stato erroneamente effettuato l'acquisto senza applicazione dell'imposta.

La diminuzione delle sanzioni è ammessa
a condizione che sia possibile accedere al **ravvedimento operoso**.

2° passo

ANNOTAZIONE DELL'AUTOFATTURA nel registro **IVA acquisti**

3° passo

PRESENTAZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'AUTOFATTURA al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

4° passo

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE di una posta di debito pari all'**IVA assolta**, per evitare di duplicare la detrazione

5° passo

Regolarizzazione in sede di liquidazione

Risoluzione n. 16/E
del 6 febbraio 2017

La regolarizzazione dello splafonamento può avvenire direttamente in sede di **LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL TRIBUTO**, mediante **contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall'autofattura emessa, entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento e degli interessi dell'IVA a debito**, e annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti

L'emissione dell'autofattura e gli altri adempimenti vanno eseguiti in modo del tutto simile alle modalità precedentemente esaminate

L'**autofattura** dev'essere presentata entro il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** in cui sono riepilogati i **dati delle singole liquidazioni periodiche** ed è determinata l'imposta a debito/credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata

Regolarizzazione con intervento del fornitore

RICHIESTA AL FORNITORE di emissione di **nota di variazione in aumento**
(per l'imposta dovuta).

1° passo

2° passo

Il fornitore **addebita l'IVA al cliente** (esportatore abituale).

Il cliente deve **versare l'IVA al fornitore** e versare **gli interessi e le sanzioni eventualmente ridotte** ricorrendo al ravvedimento operoso (Mod. F24)

3° passo

Tale modalità di regolarizzazione
(confermata anche dalla circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008)
implica l'intervento del fornitore.

Esportatori abituali e plafond

Violazioni in materia di lettere d'intento

Regime
sanzionatorio

Dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 175/2014

Ai sensi del riformulato comma 4-bis, dell'art. 7 del D.Lgs n. 471/1997, è punito con la sanzione prevista nel terzo comma dello stesso art. 7 e, quindi, con la **sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta**, **il fornitore o prestatore** che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicazione dell'Iva ad esportatori abituali

«prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate» di tale dichiarazione

Il D.Lgs. n. 175/2014 è intervenuto in materia sanzionatoria **sostituendo il comma 4-bis**, inserito nell'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 per effetto dell'art. 1, comma 383, della legge n. 311/2004, ma nulla ha disposto in merito **al comma 384** del medesimo art. 1 che disciplina la **responsabilità solidale** con il soggetto acquirente correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta

In base alle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 (decreto di riforma del sistema sanzionatorio), la misura della **sanzione** dell'art. 7, comma 4-bis, è ridotta e **diviene fissa** (da 250 a 2.000 euro). Dovrebbe essere il caso in cui la lettera d'intento esista, ma, magari, è stata presentata alle Entrate (o trasmessa al fornitore) dopo l'effettuazione dell'operazione

Esportatori abituali e plafond

Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997

L'emissione di una **fattura oltre** all'importo del **plafond comunicato** è assimilabile al caso della fattura **emessa in assenza della lettera d'intento**

Lettera d'intento

Punisce con la **sanzione** dal **100** al **200%** (invariata anche nel 2016)

dell'imposta non applicata (il cui importo dev'essere versato), il **cedente/prestatore** che **emette fattura senz'Iva, in mancanza della lettera d'intento**

Il rilascio della lettera d'intento in mancanza dei presupposti di legge,

avviene sotto la **responsabilità** del **cessionario/committente/importatore**

Se il **cessionario/committente** riceve **fattura emessa senz'Iva** dal cedente/prestatore **in assenza** della **dichiarazione d'intento**, deve provvedere alla regolarizzazione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997

Fattura senz'Iva in assenza di lettera d'intento

Regolarizzazione

Entro 30 giorni dalla registrazione della fattura: presentazione di «autofattura» da regolarizzazione all'Ufficio competente, previo versamento dell'imposta, successiva annotazione del documento recante l'annotazione dell'Ufficio

In caso contrario, scatta la **sanzione** del **100%** dell'imposta non regolarizzata (invariata anche nel 2016)

Necessaria la collaborazione cliente/fornitore

Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

L'errata applicazione del reverse charge

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

Circolare n. 16/E dell'11
maggio 2017

Il regime sanzionatorio per le violazioni in questione
è stato integralmente rivisto dal D.Lgs. n. 158/2015

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Secondo la relazione illustrativa,
l'ambito applicativo della disposizione
«prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi
settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633 del 1972,
viene esteso anche alle **altre forme di inversione contabile**»
e, quindi, anche alle operazioni
del **settore agricolo** e a quelle **intracomunitarie**

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Se il **cedente/prestatore** emette correttamente fattura senza applicazione dell'Iva (operazioni in *reverse charge*), ma il **cessionario/committente** non adempie secondo il meccanismo dell'**inversione contabile**, si applica (a tale ultimo soggetto) la **sanzione fissa**, compresa **fra 500 e 20.000 euro**

Tuttavia, se l'**operazione non risulta dalla contabilità** ai fini delle imposte sui redditi del cessionario/committente, la **sanzione è proporzionale** ed è compresa **fra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile (minimo 1.000 euro)**

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Le sanzioni sopra indicate si applicano però a condizione che l'**Iva non applicata sia detraibile** e, quindi, che non si tratti di operazioni con Iva oggettivamente o soggettivamente indetraibile per il cessionario/committente

In tal caso, infatti, la violazione ha carattere sostanziale e le **sanzioni** sono quelle previste dall'art. 5, comma 4 e dal comma 6, dello stesso art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, **commisurate all'imposta** che il cessionario/committente **non avrebbe potuto detrarre** (**dal 90 al 180%** dell'imposta per l'**infedele dichiarazione** e **90%** dell'Iva per l'**indebita detrazione**)

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Le **medesime disposizioni sanzionatorie** si applicano se, per un'operazione soggetta a *reverse charge*, il cedente/prestatore non adempie all'obbligo di fatturazione (violazione sanzionata ex art. 6, comma 2, con la sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile, con il minimo di 500 euro) entro 4 mesi dalla data d'effettuazione dell'operazione oppure ha emesso fattura irregolare e il cessionario/committente, entro il 30° giorno successivo, non informa l'Ufficio competente nei suoi confronti, provvedendo, entro lo stesso termine, all'emissione dell'autofattura da regolarizzazione, assolvendo l'imposta con il meccanismo del *reverse charge*

La Circolare n. 16/E dice che non la sostituisce

Non è chiaro se la procedura sostituisca quella «speciale» prevista dall'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, richiamata anche dall'art. 17, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni interne effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro

Il dubbio

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

Le due previsioni dei commi 9-bis1 e 9-bis2 si occupano
entrambe dell'errata applicazione del *reverse charge*

Commi
9-bis1 e 9-bis2

Applicazione irregolare del
reverse charge

Il **comma 9-bis1** tratta di:

- operazione che ricade nel *reverse charge*, ma per la quale il cedente/prestatore ha erroneamente addebitato l'iva in fattura;
- in questo caso, se l'emittente della fattura ha assolto l'imposta, il cessionario/committente può detrarla e non deve assolverla;
- il cessionario/committente è punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro;
- al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cedente/prestatore (avendo egli commesso l'errore di fatturazione).

Se l'errore è stato determinato
da un intento di evasione o di frode,
di cui il **cessionario/committente** era **consapevole**,
tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1
(**dal 90 al 180 per cento dell'imposta**)



L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

Le due previsioni dei commi 9-bis1 e 9-bis2 si occupano
entrambe dell'errata applicazione del *reverse charge*

Commi
9-bis1 e 9-bis2

Applicazione irregolare del
reverse charge

ATTENZIONE!!!
Sentenze nelle
cause C-424/12 e C-564/15

Il **comma 9-bis2** tratta di:

- operazione che non ricade nel *reverse charge* (cioè operazione che ricade in regime ordinario), ma per la quale il cessionario/committente ha erroneamente assolto l'Iva con l'inversione contabile;
- in questo caso, anche se l'Iva è stata erroneamente assolta, il cessionario/committente può detrarla e il cedente/prestatore non è tenuto ad assolverla;
- il cedente/prestatore è punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro;
- al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cessionario/committente (avendo egli commesso l'errore nell'applicazione del tributo).

Se l'errore è stato determinato
da un intento di evasione o di frode,
di cui il **cedente/prestatore** era **consapevole**,
tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1
(**dal 90 al 180 per cento dell'imposta**)



L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis3

*Il reverse charge per
operazioni senza Iva*

Quando il **cessionario/committente applica il *reverse charge*** per un'operazione che **non è soggetta a imposta**, opera la previsione del comma 9-bis3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997

Tale norma dispone che, se il cessionario/committente **applica il *reverse charge*** «per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposte», **in sede d'accertamento**, vanno eliminati sia il **debito** che il **credito Iva** dalle liquidazioni

Inoltre, se il soggetto passivo non ha detratto in tutto o in parte l'imposta autoliquidata (per ragioni d'indetraibilità oggettiva o soggettiva), egli ha diritto a recuperare tale importo ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 o dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del *reverse charge*

Dal 2016

Il nuovo art. 6,
commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3,
D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis3

*Il reverse charge per
operazioni senza Iva*

Secondo la **Cassazione**
(sentenza n. 16679
del 9 agosto 2016),
la norma **non** opererebbe
per le operazioni inesistenti
«astrattamente» imponibili.

L'orientamento
non pare **condiviso** dalla
Circolare n. 16/E
dell'11 maggio 2017

La neutralizzazione del debito/credito tributario
in caso di applicazione del *reverse charge* per operazioni
non soggette a Iva,
non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria.
L'unico caso per il quale è prevista la **sanzione**,
è quello in cui l'**applicazione del reverse charge**
riguarda un'**operazione inesistente**.

La sanzione, in tale ipotesi,
va **dal 5 al 10 per cento** dell'**imponibile**
con il **minimo di 1.000 euro**

Tale «falsa» auto-fattura non dovrebbe rilevare penalmente,
in termini di emissione del documento, dato che non si discute
del rilascio della fattura a terzi al fine di consentire un'evasione;
semmai, potrebbe rilevare in termini di dichiarazione infedele ex art. 2
del D.Lgs. n. 74/2000 (deduzione del costo)

Le nuove comunicazioni Iva

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Nuovi obblighi

L'art. 4 del D.L. 22.10.2016 n. 193 (convertito dalla Legge 1.12.2016 n. 225), ha introdotto **due nuovi adempimenti IVA**, a partire **dall'anno d'imposta 2017**, che prevedono l'**obbligo di trasmettere** all'Agenzia delle Entrate:

- ✓ **i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni;**
- ✓ **i dati delle liquidazioni periodiche IVA.**

entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre,
con l'**eccezione** dei dati del **secondo trimestre,**
da trasmettere **entro il 16 settembre di ogni anno**

Adempimento	Cadenza	Scadenza obbligo
DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI	SEMESTRALE SOLO PER L'ANNO 2017 POI, TRIMESTRALE	DATI del 1° SEMESTRE → 16/10/2017 DATI del 2° SEMESTRE → 28/02/2018
DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	TRIMESTRALE	PRIMA SCADENZA DIFFERITA DAL 31/05/2017 AL 12/06/2017

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Nuovi obblighi

ADEMPIMENTI ANNO 2017	Scadenza	Adempimento	Periodo
	12 giugno 2017	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	1° TRIMESTRE 2017
	18 settembre 2017 (il 16 settembre cade di sabato)	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	2° TRIMESTRE 2017
	16 ottobre 2017	DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI	1° SEMESTRE 2017
	30 novembre 2017	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	3° TRIMESTRE 2017
	28 febbraio 2018	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	4° TRIMESTRE 2017
		DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI	2° SEMESTRE 2017

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Nuovi obblighi

ADEMPIMENTI ANNO 2018 A REGIME	Scadenza	Adempimento	Periodo
	31 maggio 2018	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	1° TRIMESTRE 2018
		DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI	
	17 settembre 2018 (il 16 settembre cade di domenica)	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	2° TRIMESTRE 2018
		DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI	
30 novembre 2018	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	3° TRIMESTRE 2018	
	DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI		
28 febbraio 2019	DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	4° TRIMESTRE 2017	
	DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI		

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Nuovi obblighi

A partire dal 2018, i termini di invio delle due nuove comunicazioni torneranno ad essere allineati, in modo tale da permettere a soggetti passivi e relativi intermediari di assolvere i relativi obblighi simultaneamente e con un unico adempimento !

L'introduzione delle nuove comunicazioni delle liquidazioni IVA e delle fatture, consentirà all'A.F. di adempiere all'obbligo comunitario di acquisizione dei dati necessari entro il 28 febbraio di ciascun anno.

In precedenza, tale obbligo veniva assolto dalla **comunicazione annuale dati IVA**, che, per questo motivo, è stata **abolita** a partire dall'anno d'imposta **2016** e, di conseguenza, il termine di **presentazione** della **dichiarazione IVA anno 2016** è stato **anticipato al 28.2.2017**.

A partire dall'anno d'imposta 2017, l'art. 4, comma 4, lett. c) del D.L. 193/2016 ha modificato il **termine di presentazione** della **dichiarazione IVA annuale**, posticipandolo al **30 aprile di ciascun anno**.

Nuovi obblighi

In considerazione dei **maggiori costi** sostenuti dai soggetti passivi per l'**adeguamento tecnologico** connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l'art. 21-ter del D.L. 78/2010 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 193/2016) prevede l'attribuzione, per una sola volta, di un **credito d'imposta di 100,00 euro** a favore dei soggetti obbligati a tali adempimenti purchè siano **in attività nel 2017** e, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento, abbiano realizzato un **volume d'affari non inferiore a 50.000,00 euro**

Nuovi obblighi

**Tale credito
d'imposta:**

**non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte dirette,
né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP**

**è utilizzabile esclusivamente in compensazione
nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97,
a partire dall'1.1.2018**

**deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto
il costo per l'adeguamento tecnologico,
nonché nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.**

Nuovi soppressi

L'introduzione di questi nuovi adempimenti IVA ha, allo stesso tempo, comportato la **soppressione dei seguenti adempimenti**:



Adempimento	Ultimo periodo di riferimento	Ultima scadenza
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA	Anno d'imposta 2015	28 febbraio 2016
COMUNICAZIONE BLACK LIST	Anno d'imposta 2015	20 settembre 2016
AUTOFATTURE RELATIVE AD ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO	Anno d'imposta 2016	31 gennaio 2017
SPESOMETRO	Anno d'imposta 2016	10 o 20 aprile 2017
COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO	Anno d'imposta 2016	10 o 20 aprile 2017 (in alternativa, 30 giugno 2017)
INTRASTAT SERVIZI *	Anno d'imposta 2017	25 gennaio 2018

* Provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI OBBLIGATI

- ✓ gli **esercenti attività d'impresa** di cui all'art. 4 del DPR 633/72;
- ✓ gli **esercenti arti e professioni** di cui all'art. 5 del DPR 633/72;
- ✓ le **società di persone**, le **società di capitali** e gli **enti stabiliti in Italia**;
- ✓ gli **imprenditori individuali** residenti in Italia;
- ✓ gli **artisti** ed i **professionisti** residenti in Italia;
- ✓ le **stabili organizzazioni in Italia** di società estere;
- ✓ i soggetti esteri che svolgono **attività in Italia mediante un rappresentante fiscale** nominato ai sensi dell'art. 17 comma 3 del DPR 633/72;
- ✓ i soggetti esteri che svolgono **attività in Italia mediante la propria identificazione diretta** ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72;

salvo non ricorra in uno dei casi di esonero previsti dall'art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

SOGGETTI ESONERATI

- ✓ **soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;**
- ✓ **soggetti passivi non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche;**
- ✓ **soggetti passivi che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva (FAQ 26 maggio 2017),**

purché, nel corso dell'anno, non vengano meno tali condizioni di esonero.

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Tale comunicazione (formata da un frontespizio e un modulo -quadro VP- con 14 righe),
deve essere **presentata trimestralmente**

entro l'ultimo giorno del **secondo mese successivo** ad **ogni trimestre** solare.

La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che l'imposta sia liquidata con cadenza mensile, oppure trimestrale (per opzione o per obbligo).

Ravvedimento operoso

**Per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione
dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**

**si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 e 2.000,00 euro,
ridotta alla metà qualora, entro 15 giorni dalla scadenza,
il soggetto passivo IVA:**

- **effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata; oppure**
- **effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.**

Secondo le FAQ del 26 maggio 2017, sono accettate le comunicazioni successive alla prima anche oltre il termine di scadenza, con la precisazione che la comunicazione successiva sostituisce la precedente.

Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017

STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI

Comunicazione dei dati delle fatture

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
tutti i soggetti passivi IVA,
ossia tutti gli operatori economici **esercenti attività d' impresa, arte o professione**
ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72,
compresi i rappresentanti fiscali/identificazioni dirette
e le **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti non residenti

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione dei dati delle fatture

SOGGETTI ESONERATI

- ✓ I soli **produttori agricoli** (si veda anche la risoluzione n. 105/E del 28 luglio 2017) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - nell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume d'affari non superiore e 7.000,00 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/725;
 - sono **situati nelle zone montane** di cui all'art. 9 del DPR 601/736;
- ✓ Soggetti che hanno **aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati**;
- ✓ Soggetti in **“regime di vantaggio”** (D.L. n. 98/2014) e **forfettari** (Legge n. 190/2014);
- ✓ Soggetti in **regime Legge n. 398/91** per le **sole fatture passive**;
- ✓ **P.A.** per le **fatture elettroniche scambiate tramite SDI**.

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione dei dati delle fatture

Rif. Circolari n. 1/E del 7 febbraio 2017 e n. 8/E del 7 aprile 2017
Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017

FAQ del 12 e 21 settembre 2017

Ai sensi dell' art. 21 del DL 78/2010 sono da comunicare i dati
(senza limiti d'importo e anche se registrati cumulativamente) relativi a:

- ✓ **tutte le fatture emesse** (vale la data d'emissione), indipendentemente dalla loro registrazione nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72;
- ✓ **tutte le fatture e bollette doganali ricevute e registrate** (vale la data di registrazione) a norma dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese quelle emesse da soggetti in regime di vantaggio e forfettari).

Per le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa la fattura, non sussistendone l'obbligo di emissione ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, non è previsto alcun obbligo comunicativo ai fini in esame in quanto tale adempimento riguarda solamente le operazioni documentate da fattura (ancorchè emessa/ricevuta in assenza di obbligo di fatturazione)

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione dei dati delle fatture

Per **ciascuna fattura (e nota di variazione) emessa/ricevuta** occorre comunicare
(Provvedimento n. 58793/2017 e allegati):

- ✓ i **dati identificativi** del **cedente o prestatore**;
- ✓ i **dati identificativi** del **cessionario o committente**;
- ✓ la **data** ed il **numero della fattura**/bolletta doganale/nota di variazione;
- ✓ la **base imponibile IVA**;
- ✓ l'**aliquota IVA** applicata;
- ✓ l'**imposta**;
- ✓ la **tipologia dell'operazione** (solamente nella circostanza in cui l'operazione non comporti l'esposizione dell'IVA in fattura; es. operazioni escluse ex art. 15, non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge, in regime del margine, ecc.)

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione dei dati delle fatture

Alcune precisazioni sui dati da indicare nel file “Dati-fatture” (rif. Fatture emesse)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CEDENTE/PRESTATORE	<p><u>Id Paese:</u> sempre “IT”</p> <p><u>Id. Fiscale IVA:</u> P.IVA del soggetto residente, della stabile organizzazione (se partecipa all’operazione), dell’identificazione diretta, del rappresentante fiscale</p>
DATI IDENTIFICATIVI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE	<p><u>Id Paese:</u> dello Stato che ha assegnato l’identificativo fiscale</p> <p><u>Denominazione:</u> è possibile riportare l’informazione più aggiornata</p> <p><u>Sede:</u> se non disponibile, gli elementi informativi sono valorizzabili con la stringa “Dato assente”</p> <p><u>Altri Dati Identificativi:</u> in caso di stabile organizzazione, solo se ha effettuato la transazione e si tratta di stabile organizzazione in Italia</p>
DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO	<p><u>Tipo Documento:</u> fattura (TD01), nota di credito (TD04), nota di debito (TD05), fattura semplificata (TD07), nota di credito semplificata (TD08).</p> <p>N.B.: per le fatture ricevute, si utilizzano anche i codici TD10 per acquisti intracomunitari di beni e TD11 per acquisti intracomunitari di servizi</p>

Le novità in materia di comunicazioni IVA

Comunicazione dei dati delle fatture

Alcune precisazioni sui dati da indicare nel file “Dati-fatture” (rif. Fatture emesse)

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Imponibile: base imponibile alla quale applicare l'imposta

Importo: ammontare dell'operazione per la quale non va evidenziata l'imposta (in caso di fatture semplificate è la somma di imponibile ed imposta)

Natura: esprime la natura dell'operazione ovvero il motivo specifico per cui non va indicata l'imposta

Detraibile: percentuale di detraibilità ai fini di imposte diverse dall'IVA

Deducibile: percentuale di deducibilità ai fini di imposte diverse dall'IVA



si tratta di informazioni facoltative e alternative,
riferite solo a persone fisiche non esercenti impresa/professione

Comunicazione dei dati delle fatture

ULTERIORI PRECISAZIONI SU NUMERO DEL DOCUMENTO

Per le **fatture ricevute**, se il cessionario/committente **non dispone del numero della fattura** assegnato dall'emittente, il **campo "Numero"** è **valorizzabile con "0"** (tale numero, infatti, non va obbligatoriamente annotato sul registro IVA degli acquisti)

ULTERIORI PRECISAZIONI SU BOLLETTE DOGANALI

In base alla Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e in linea con le indicazioni fornite in passato, mancando i dati del fornitore sulla bolletta doganale, vanno indicati i dati dell'Ufficio doganale d'importazione.

La Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, ha invece sottolineato che **le informazioni relative all'identificazione del fornitore extra UE, compreso il Paese di riferimento, rappresentano valori da registrare.**

Tuttavia, **solo** per le comunicazioni relative al **2017**, è possibile compilare il campo **IDPaese** con la stringa **"00"** e quello **IDCodice** con una sequenza di **undici "9"**

Comunicazione dei dati delle fatture

ULTERIORI PRECISAZIONI SU NATURA DELL'OPERAZIONE

Il campo "Natura" va valorizzato solo se l'operazione non comporta l'esposizione dell'IVA in fattura (le medesime codifiche sono utilizzabili per le fatture ricevute)

N 1	Operazioni escluse ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N 2	Operazioni non soggette per carenza di uno dei requisiti IVA. Si utilizza anche per acquisti presso soggetti in regime di vantaggio e forfettari e per acquisti soggetti al regime monofase ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972. E' il codice da utilizzare anche per le prestazioni di servizi extraterritoriali, la cui fattura (in caso di prestatore nazionale) riporta la dicitura "operazione non soggetta" ex art. 21, comma 6-bis, lett. b), D.P.R. n. 633/1972
N 3	Operazioni non imponibili. Si utilizza anche per gli acquisti intracomunitari non imponibili ex art. 42 D.L. n. 331/1993. Vi rientrano anche le cessioni all'esportazione in regime del margine.
N 4	Operazioni esenti. Si utilizza anche per gli acquisti intracomunitari esenti.

Comunicazione dei dati delle fatture

ULTERIORI PRECISAZIONI SU NATURA DELL'OPERAZIONE

N 5	<p>Operazioni in regime del margine (IVA non esposta in fattura). Vi rientrano le operazioni in regime del margine per i beni usati, le operazioni delle ADV ed editoria. Nel campo “Imponibile/Importo” si riporta l'imponibile compresa l'IVA.</p>
N 6	<p>Operazioni in reverse charge. Si utilizza per le operazioni in reverse charge interno, ma anche per gli acquisti intracomunitari di beni/servizi e per le autofatture per servizi resi da soggetti extra UE (anche per le importazioni con IVA da assolvere con autofattura). Per gli acquisti in reverse charge (imponibili) si compila sia il campo “Importo” che il campo “Aliquota” (si tratta di un'eccezione, posto che, quando si compila il campo “Natura”, tali campi non vanno compilati). I dati delle operazioni in reverse charge si riportano solo una volta con riferimento alle fatture ricevute/registrate.</p>
N 7	<p>IVA assoluta in altro Stato UE. Vendite a distanza imponibili in altro Stato membro e operazioni in regime MOSS.</p>

Comunicazione dei dati delle fatture

I dati possono essere trasmessi secondo **due differenti modalità alternative:**

**Invio dei dati analitici delle fatture
tramite un file appositamente
predisposto dal contribuente
o dal relativo intermediario**

**Invio delle fatture
mediante
il Sistema di Interscambio**

Ravvedimento operoso

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- **effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata; oppure**
- **effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.**

Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017